

***Bando per l'accesso alle riduzioni TARI a favore delle attività economiche tenute al pagamento della TARI dell'anno 2021 al Comune di JESOLO. Art. 24 del regolamento comunale TARI.***

***Art. 1 - Finalità del Bando***

1. Il Comune di Jesolo, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 e dell'articolo 24 del regolamento comunale di applicazione della TARI, con il presente bando definisce le regole amministrative e tecniche per la presentazione delle istanze di accesso alle riduzioni da riconoscere sulla TARI dovuta per l'anno 2021, l'istruttoria delle medesime e la conclusione del procedimento amministrativo di accoglimento o rigetto.
2. Ai sensi dell'articolo 24 del regolamento comunale (o altro provvedimento) è prevista una riduzione alternativa tra le seguenti elencate:
  - a) *Riduzione destinata alle attività economiche chiuse o soggette a restrizioni, nel primo semestre 2021 (gennaio-giugno) per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili) ed è pari alla misura del 30% della tariffa fissa e della tariffa variabile. L'accesso al beneficio è riservato alle attività economiche che presentano codice ATECO rientrante nelle restrizioni da COVID 19 per effetto di appositi provvedimenti ministeriali o regionali e si applica alla relativa utenza principale e locali accessori alla medesima (magazzini, uffici, mense, spogliatoi, servizi).  
Le attività economiche esercitate su area demaniale marittima, quali chioschi e stabilimenti balneari, rientrano nella riduzione della successiva lettera b).*
  - b) *Riduzione destinata alle attività economiche che non presentano le condizioni per ottenere la riduzione della lettera a) del presente articolo, in quanto non chiuse né soggette a restrizioni per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili) relativi al periodo gennaio/giugno 2021, ma che abbiano comunque subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia comprovata dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%, calcolato ai sensi dell'articolo 1 del dl 41/2021 commi da 1 a 4. La riduzione spettante non potrà superare il 20% pro quota della tariffa fissa e della tariffa variabile TARI dovuta per l'anno 2021. La riduzione si applica all'utenza principale e locali accessori alla medesima (magazzini, uffici, mense, spogliatoi, servizi). In presenza di codici ATECO diversi, si applica il codice principale da CCIAA. Le attività economiche esercitate su area demaniale marittima, quali chioschi e stabilimenti balneari, rientrano nella presente fattispecie.*

***Art. 2 - Soggetti beneficiari e requisiti relativi alla riduzione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 (restrizioni da DPCM)***

1. La riduzione del presente articolo è rivolta alle attività economiche anche individuali che esercitano una attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA (ditte individuali, società, associazioni professionali, ecc..) e che sono soggetti passivi ai fini TARI.
2. La riduzione del presente articolo è destinata alle attività economiche chiuse o soggette a restrizioni, nel primo semestre 2021 (gennaio-giugno) per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili) ed è pari alla misura del 30% della tariffa fissa e della tariffa variabile dovuta per l'anno 2021. Nel caso in cui le risorse stanziare risultino insufficienti in conseguenza delle istanze presentate, si procede alla riduzione proporzionale della misura percentuale riconosciuta.
3. L'accesso al beneficio è riservato alle attività economiche che presentano codice ATECO rientrante nelle restrizioni da COVID-19 per effetto di appositi provvedimenti ministeriali o regionali e si applica alla relativa utenza principale e locali accessori alla medesima (magazzini, uffici, mense, spogliatoi, servizi). In presenza di codici ATECO diversi, si applica il codice primario da CCIAA. Le attività economiche esercitate su area demaniale marittima, quali chioschi e stabilimenti balneari, rientrano nella riduzione del successivo articolo.
4. Sono in ogni caso escluse dalle riduzioni del presente articolo, le seguenti attività economiche: banche e

istituti finanziari, ipermercati anche di generi misti, farmacie, tabaccherie, studi legali, di consulenza e studi professionali, CAF, le attività di commercio al dettaglio comunque indicate nell'allegato 23 e i servizi alla persona indicati nell'allegato 24 del DPCM del 3 marzo 2021, attività artigianali e industriali di produzione di beni specifici, imprese edili, tutte le amministrazioni pubbliche nonché le società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, la TARI giornaliera di cui all'articolo 26 del regolamento comunale TARI, la categoria 03 magazzini non abbinata ad una attività principale e le attività di logistica.

**Art. 3 - Soggetti beneficiari e requisiti relativi alla riduzione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 (calo fatturato)**

1. La riduzione del presente articolo è destinata alle attività economiche che non presentano le condizioni per ottenere la riduzione del precedente articolo 2, in quanto non chiuse né soggette a restrizioni per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili) relativi al periodo gennaio/giugno 2021, ma che abbiano comunque subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia comprovata dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%, calcolato ai sensi dell'articolo 1 del d.l. 41/2021 commi da 1 a 4.
2. Possono essere beneficiari della riduzione solo ed esclusivamente gli operatori economici anche individuali che esercitano un'attività di impresa in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA, in possesso dei seguenti requisiti come definiti dal d.l. 41/2021 art. 1 e dalla Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 dell'Agenzia delle Entrate relativa al contributo a fondo perduto riconosciuto dallo Stato:
  - l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  - non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.
3. Sono in ogni caso esclusi dalla partecipazione al presente bando:
  - i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 23 marzo 2021.
  - i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021.
4. La riduzione spettante non potrà superare il 20% pro quota della tariffa fissa e della tariffa variabile TARI dovuta per l'anno 2021 ed è calcolata sulla base del rapporto derivante dalle risorse disponibili definite dallo stanziamento di bilancio rispetto alle domande valide presentate. La riduzione si applica all'utenza principale e locali accessori alla medesima (magazzini, uffici, mense, spogliatoi, servizi). In presenza di codici ATECO diversi, si applica il codice primario da CCIAA.
5. Le attività economiche esercitate su area demaniale marittima, quali chioschi e stabilimenti balneari, rientrano nella presente fattispecie.
6. Sono in ogni caso escluse dalle riduzioni del presente articolo, le seguenti attività economiche: banche e istituti finanziari, ipermercati anche di generi misti, farmacie, tabaccherie, studi legali, di consulenza e studi professionali, CAF, le attività di commercio al dettaglio comunque indicate nell'allegato 23 e i servizi alla persona indicati nell'allegato 24 del DPCM del 3 marzo 2021, attività artigianali e industriali di produzione di beni specifici, imprese edili, tutte le amministrazioni pubbliche nonché le società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, la TARI giornaliera di cui all'articolo 26 del regolamento TARI, la categoria 03 magazzini non abbinata ad una attività principale e le attività di logistica.

**Art. 4 - Aiuti di Stato**

1. La presente "riduzione TARI 2021" è "aiuto di Stato" e rientra nel "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" poi modificata ed integrata con Comunicazioni del 3/4/2020 (2020/C 112 I/01) e del 13/5/2020 C (2020)164, ai sensi degli artt. da 53 e 63 del DL 19/05/2020, n. 34, convertito con legge 17/07/2020, n. 77, prorogato al 31/12/2021, con Comunicazione del 28/01/2021 C2021/C 34/36. Tale Regime Quadro è stato registrato dal citato Dipartimento nell'RNA con "codice di aiuti RNA CAR n. 13008" quale "regime di aiuti" ai

sensi dell'art. 8 del D.M. 31/05/2017 n. 115 alla sezione 3.1 *Aiuti di importo limitato*, della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863... "2. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali...". I tetti massimi che operatori economici devono rispettare per accedere alla riduzione richieste sono:

- € 270.000,00 per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
  - € 225.000,00 per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
  - € 1.800.000,00 per tutte le altre imprese;
2. Al fine del calcolo dei tetti sopra riportati si deve tener conto degli aiuti in qualsiasi forma riconosciuti anche da altri enti pubblici o privati italiani.
  3. La riduzione in oggetto non può essere concessa ad operatori economici che hanno già usufruito di aiuti dichiarati illegali per i quali sono in atto procedure di recupero degli stessi. In tal caso possono essere riconosciuti aiuti al singolo operatore economico solo al netto di quanto deve ancora essere restituito dallo stesso per aiuti dichiarati illegali oltre gli interessi legali maturati ai sensi dell'art. 54 del D.L. n. 34/2020.
  4. La riduzione non può essere concessa alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dell'articolo 2, punto 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019.
  5. L'art. 10-bis del D.L. 28-10-2020 n. 137 ha previsto la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19.

#### ***Art. 5 - Modalità di presentazione delle istanze e riscontro telematico***

1. I soggetti che intendono accedere ad una delle riduzioni di cui al presente Bando devono presentare apposita istanza/dichiarazione telematica da rendere esclusivamente sul sito [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it), entro e non oltre il 31/10/2021 (Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo), contenente le seguenti informazioni minime obbligatorie riportate anche nella domanda fac-simile:
  - dati identificativi dell'attività economica e del suo legale rappresentante comprensivi di codice fiscale e partita iva;
  - indirizzo PEC dell'attività economica eletto ai fini della procedura;
  - recapito telefonico ai fini della procedura;
  - il codice ATECO primario dell'impresa;
  - luogo di ubicazione dell'utenza ai fini TARI (dati catastali e titolo di detenzione), codice cliente Veritas S.p.A. relativo ad utenza non domestica.
2. Il richiedente, troverà attiva la possibilità di inserire la domanda telematica da metà settembre 2021 solo ed esclusivamente sulla piattaforma Veritas S.p.A. [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it) e dovrà attenersi alle seguenti modalità di inserimento:
  - il contribuente, se non già registrato al SOL (sportello on line di Veritas) si registra associando le sue posizioni contrattuali, oppure se già registrato accede semplicemente;
  - se rientra tra i contribuenti che possono aver diritto alla riduzione, trova un pop-up informativo che lo rimanda alla pagina di compilazione dell'istanza;
  - seleziona il codice utente per il quale vuole presentare istanza;
  - sceglie l'istanza da presentare "CHIUSURA/LIMITAZIONE" o "RIDUZIONE FATTURATO";
  - compila una parte di anagrafica del sottoscrittore con: nome, cognome, codice fiscale, numero di cellulare o telefono (almeno uno dei due campi obbligatorio), numero documento (c.i, patente, passaporto);
  - trova il contratto TARI interessato con la classe tariffaria e per ognuno indica: codice ATECO, seleziona se "chiuso" o "limitato";
  - se trattasi di istanza per riduzione del fatturato: indica il codice ATECO dell'attività principale e spunta una dichiarazione in cui il fatturato è ridotto di ...% ecc.;
  - seleziona in qualità di che cosa firma l'istanza (legale rappresentante, titolare, altro con campo note per specificare);
  - spunta "consapevolezza sanzioni per dichiarazioni mendaci, ecc." e che è a conoscenza che Veritas S.P.A. può verificare e richiedere integrazioni ecc;

- conferma tutto e scarica l'istanza predisposta con le informazioni inserite;
  - allega l'istanza firmata, in formato pdf;
  - allega documento d'identità fronte e retro in formato pdf;
  - se trattasi di istanza a seguito riduzione fatturato: allega la ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate attestante il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal decreto sostegni (art. 1 D.L. 41 del 22 marzo 2021) oppure, in assenza, autocertificazione dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e dell'anno 2019, sottoscritta dal titolare e dal soggetto incaricato alla presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi (commercialista, consulente del lavoro, etc...), con documenti di riconoscimento validi dei sottoscrittori;
  - salva la procedura e riceve una mail di conferma di avvenuta presentazione dell'istanza.
3. Con la presentazione della domanda, dovranno essere allegati i documenti richiesti dal sistema utilizzando esclusivamente l'estensione file PDF, comprendente:
    - il modulo sottoscritto;
    - l'attestazione della sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto di cui al Bando stesso e delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato», e/o 3.12: «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” (comma 13 art. 1 D.L. 41/2021);
  4. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
  5. Il modello di domanda, compilato tassativamente, a pena di esclusione, in ciascuna delle parti di cui si compone, deve essere presentato dal legale rappresentante o dal titolare in proprio dell'attività economica richiedente la riduzione.
  6. La partecipazione al presente Bando comporta l'accettazione delle procedure e di tutte le previsioni in esso citate.

#### ***Art 6 - Determinazione ed erogazione della riduzione***

1. La riduzione spetta ad ogni soggetto richiedente che sia ammesso alla fase di assegnazione dell'agevolazione, sulla base di apposito atto adottato dall'ufficio competente del Comune di Jesolo individuato nell'U.O. Tributi.
2. La riduzione del presente bando è applicata nella rata di saldo a conguaglio dell'importo dovuto ai fini TARI nel 2021. La data di erogazione della riduzione coincide con la scadenza di pagamento dell'avviso di riscossione del saldo.
3. La riduzione spettante ad ogni richiedente ammesso all'erogazione verrà calcolato sulla base del numero delle istanze presentate ed ammesse alla riduzione e non può superare per ciascun contribuente il 30% della TARI dovuta per l'anno 2021 per la fattispecie descritta all'articolo 1 e il 20% della TARI dovuta per l'anno 2021 per la fattispecie descritta all'articolo 2, sia ai fini della quota fissa sia ai fini della quota variabile. Le risorse finanziarie complessive sono state individuate nella delibera di giunta comunale n. 281 del 14/09/2021.
4. Qualora le istanze di riduzione ammesse, determinassero un ammontare di contributo complessivo superiore a quello sopra stanziato, l'importo pro capite di riduzione sarà riproporzionato al fine di soddisfare tutte le domande ammesse, fino ad esaurimento della somma stanziata.

#### ***Art. 7 - Attività istruttoria e di controllo***

1. L'ufficio tributi del Comune, sulla base della documentazione trasmessa dal gestore Veritas S.p.A., quantifica la riduzione, previo eventuale controllo, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà e adotta il provvedimento finale di accoglimento o rigetto, anche in modalità cumulativa e a mezzo PEC.
2. Non saranno ritenute ricevibili le istanze:
  - a) presentate oltre la data stabilita;
  - b) presentate non utilizzando la modulistica predisposta dal Gestore Veritas S.p.A. e non processate

nell'apposito portale web messo a disposizione;

c) non completamente compilate secondo le modalità previste.

3. Il Comune mediante il gestore, in ogni caso, anche successivamente all'erogazione della riduzione, potrà effettuare controlli atti a verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda. Nel caso di accertata mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, oggettivi e soggettivi, le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione della riduzione, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione della riduzione a quella di restituzione dello stesso. Oltre al recupero dei contributi erogati, in caso di dichiarazione mendace, rimangono ferme le responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000.
4. Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti intervenuta dopo la presentazione dell'istanza ma prima del riconoscimento della riduzione deve essere tempestivamente comunicata al Comune per le conseguenti verifiche istruttorie.
5. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Cristina Carpenedo, Responsabile dell'U.O. Tributi del Comune di Jesolo, coadiuvata dall'istruttore direttivo del servizio Tributi Davide Iguadala, autorizzati al trattamento dei dati ai fini della privacy.

#### ***Art. 8 - Responsabilità per le comunicazioni***

1. Il Comune di Jesolo e Veritas S.p.A. non si assumono alcuna responsabilità nei confronti dei richiedenti per eventuali casi di disguido, perdita o smarrimento di comunicazioni, dovuti alle più diverse cause, quali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, casella pec piena o non attiva.

#### ***Art. 9 - Pubblicazione***

1. Il presente bando viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune [www.comune.jesolo.ve.it](http://www.comune.jesolo.ve.it) sull'Albo Pretorio Comunale, su Amministrazione Trasparente, sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" nella sezione "Criteri", <https://www.comune.jesolo.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4281>, mentre nella sezione "Atti di concessione" <https://www.comune.jesolo.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4282>, l'elenco delle riduzioni concesse nell'anno solare.
2. Verrà altresì pubblicato sul sito del gestore della TARI [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it).

#### ***Art. 10 - Tutela della privacy***

1. L'informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), può essere consultata alla pagina web <http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy> oppure visionata presso l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) del comune di Jesolo.
2. I dati saranno trattati nel rispetto del Reg. UE 2016/679 esclusivamente per le finalità e la gestione del procedimento amministrativo relativo al presente bando. Il titolare del trattamento è il Comune di Jesolo, che ha incaricato il responsabile esterno del trattamento dei dati il gestore Veritas S.p.A.